

COMUNE DI CREMONA
Servizio Segreteria Consiliare
RICEVUTO
IL 17 NOV. 2014
ORE 16.00
L'ADDETTO

Al Presidente del Consiglio Comunale di Cremona

Gruppo consiliare PD e gruppo Fare Nuova la Città

ORDINE DEL GIORNO

PREMESSO CHE:

- L'Italia non si è ancora dotata di uno strumento di regolamentazione adeguato in materia di matrimoni tra persone dello stesso sesso a differenza di altri paesi europei come Regno Unito, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo, Danimarca, Svezia, Norvegia, Islanda e Lussemburgo.
- Ai sensi dell'articolo 14 D.Lgs 18/08/2000 n. 267 avente ad oggetto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali tra i *Compiti del comune per servizi di competenza statale* figura, tra gli altri, *la gestione dei servizi di stato civile e di anagrafe* (comma 1). *Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54 della stessa legge* (comma 2).
- L'art. 3 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 sancisce *il diritto e la capacità effettiva, per le collettività locali, di regolamentare ed amministrare nell'ambito della legge, sotto la loro responsabilità, e a favore delle popolazioni, una parte importante di affari pubblici* (comma 1) e che *tale diritto è esercitato da Consigli e Assemblee costituiti da membri eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto ed universale...* (comma 2).
- L'art. 2, comma 1 dello Statuto del Comune di Cremona, tra le altre *finalità e principi direttori*, specifica che il Comune:
 - c) informa la propria azione ai principi di eguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini, del completo sviluppo della persona, con particolare attenzione ai più deboli, ai minori e alle famiglie in difficoltà;
 - d) ispira la propria attività al principio di solidarietà, di non violenza e di piena realizzazione dei diritti di cittadinanza;
 - e) tutela i diritti dei cittadini anche attraverso carte dei diritti, riguardanti specifici ambiti della vita comunale o particolari servizi dell'ente locale;
 - f) opera per il riconoscimento e la tutela dei diritti di cittadinanza degli stranieri residenti nel proprio territorio, nel rispetto delle diverse culture;
 - g) opera per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio territorio e nella comunità nazionale.
- Ai sensi dell'art 16 del DPR 3/11/2000 n. 396 "il matrimonio all'estero quando entrambi gli sposi sono cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano può essere celebrato avanti l'Autorità diplomatica e consolare oppure innanzi l'Autorità locale secondo le leggi del luogo".
- Ai sensi dell'art. 28 Legge 218 del 31 maggio 1995 "il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione".
- Ai sensi dell'art. 65 della legge 218 del 31 maggio 1995, : "Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti

della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.

- L'art. 63 del succitato DPR n. 396/00 così statuisce: "negli archivi di cui all'art. 10 l'Ufficiale di Stato Civile trascrive gli atti di matrimonio contratti all'estero".
- Ai sensi dell'Art. 18 del medesimo DPR 396/00 "gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'Ordine Pubblico".
- La Corte di Cassazione, con sentenza 4184 del 13/03/2012, statuiva che i componenti di una coppia omosessuale stabilmente convivente sono considerati titolari del "diritti ad una vita familiare" e del "diritto di vivere liberamente una condizione di coppia" con ciò intendendo ovviamente per dottrina costante sul punto, che quel tipo di unione non è contraria all'Ordine Pubblico.
- Che la trascrizione sui Registri dello Stato Civile ha natura certificativa e di pubblicità di una situazione "già avvenuta" e non "costitutiva" di situazioni giuridicamente rilevanti.
- Che la trascrizione dei matrimoni all'estero ritenuti validi dalla legge del luogo di celebrazione, dimostrerebbe la stabilità e durata di tali rapporti, con ciò producendo evidenti ripercussioni sull'estensione e sull'effettività dei diritti individuali sul territorio dello Stato.

CONSIDERATO CHE:

- In data 07/10/2014 il Ministero dell'Interno inviava una circolare ai Prefetti affinché rivolgersero ai sindaci formale invito alla cancellazione delle trascrizioni di cui sopra.
- Le Circolari ministeriali sono una indicazione di massima non provvedimento diretta agli organi di P.A., neppure a contenuto normativo in funzione regolamentare, perché non dotate delle peculiarità normative di generalità e astrattezza.
- Che il Consiglio di Stato interveniva sul punto con pronuncia n.4466 del 20/08/01 sostenendo che "la P.A. può discostarsi dalle indicazioni contenute in una circolare motivando adeguatamente tali scelte sulla base della concreta e specifica conformazione che si ritiene conveniente debba assumere la cura del pubblico interesse".
- Che l'art.95 del dpr 396/00 statuisce che "chi intende promuovere la cancellazione di un atto indebitamente registrato deve proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello Stato Civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta".
- Che il comma secondo del succitato articolo 95 indica oltre alla parte interessata personalmente, quale Autorità possa promuovere "ex se" tale procedimento: "Il Procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere il procedimento di cui al comma primo".
- Che in data 31 ottobre il Prefetto di Roma ha ordinato al Sindaco la cancellazione immediata delle trascrizioni dei matrimoni di persone dello stesso sesso celebrati all'estero

ANCORA PREMESSO CHE:

- Secondo i dati ISTAT le libere unioni nel 2007 erano circa 500.000 (il 5,9% del totale), mentre nel biennio 2010-2011 sono aumentate fino a 972.000. Tali dati dimostrano la rilevanza sociale e la non ignorabilità delle unioni non matrimoniali.
- Le unioni di fatto sono manifestazioni solidaristiche costituzionalmente rilevanti e come tali meritevoli di riconoscimento e tutela come rilevato, tra gli altri, da Sent. C.Cost. 138/10; 4184/12; 7214/13; 7/14; 1277/14.
- La necessità di arrivare ad una regolamentazione giuridica che ne sancisca il pieno riconoscimento e preveda forme adeguate di tutela ai sensi degli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione della Repubblica italiana.
- Che l'istituzione del Registro rappresenta l'impegno formale e sostanziale a tutelare e sostenere le unioni di fatto assumendosi l'onere di creare condizioni non discriminatorie per l'accesso ai Servizi Territoriali.
- I Comuni possono nella loro autonomia legislativa istituire uno o più registri diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe, dello Stato Civile ed elettorali.
- I Comuni hanno quindi la possibilità giuridica di istituire tali registri la cui iscrizione non assume carattere costitutivo di Status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento agli stessi soggetti ma assume solo l'effetto di pubblicità ai fini ed agli scopi che l'amministrazione comunale ritiene meritevoli di tutela.

ED ANCORA CONSIDERATO CHE:

- Più di 160 Comuni italiani hanno già istituito il registro delle coppie di fatto e tra questi la stragrande maggioranza ha costituito sia quello delle coppie di fatto che quello dei testamenti biologici/dichiarazioni di volontà relative ai trattamenti sanitari.

SI CHIEDE:

- Al Sindaco ed alla Giunta di esercitare in tutte le forme consentite dalla legge e tramite ogni opportuno canale istituzionale un'azione di sollecito affinché in tempi altrettanto rapidi Governo e Parlamento portino a compimento l'iter legislativo attualmente in corso per l'emanazione di una norma specifica che regoli le unioni di fatto e le trascrizioni dei matrimoni di persone dello stesso sesso celebrati all'estero.

SI INVITA ALTRESI' IL SINDACO:

- Nelle more degli atti sopra indicati, a valutare la possibilità di procedere, nella sua qualità di Ufficiale dello Stato Civile, alla trascrizione dei matrimoni contratti all'estero tra persone dello

stesso sesso nell'archivio di cui all'art.10 DPR 396/2000, su richiesta di cittadini interessati residenti in Comune di Cremona.

- Ad individuare la commissione consigliare che, studiate e valutate le caratteristiche e le esigenze delle coppie di fatto a Cremona, scelga le forme più opportune di coinvolgimento della cittadinanza, al fine di offrire al Consiglio Comunale un'analisi compiuta della materia, in modo da aprire una discussione sull'istituzione presso lo Stato Civile dell'Anagrafe di Cremona di un registro delle coppie di fatto, redatto e tenuto in osservanza della normativa nazionale ed internazionale in materia di privacy e di tutela dei dati sensibili.

Paolo Carletti

Enrico Manfredini

Luigi Lipara

Francesca Baldini

Stefania Telli

Rodolfo Bona